

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 624)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GOMBI, ZANONI, MINIO, MONTAGNANI MARELLI,  
GELMINI, PARRI, PESSI e MASCIALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1959

Istituzione di posti in soprannumero di geometra capo, di geometra principale e di primo geometra nel ruolo organico dei geometri del Genio civile

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro attento esame è dettato da profonde ragioni di giustizia, in quanto tende ad eliminare una grave e dannosa sperequazione che attualmente si verifica nel ruolo dei geometri del Genio civile.

Infatti, in tale ruolo, a seguito dell'applicazione della legge 5 giugno 1951, n. 376, e di altre ad essa conseguenti, si è verificato un eccessivo affollamento nella qualifica dei geometri (ex grado IX del cessato ordinamento) e la disponibilità dei posti che si rendono vacanti per promozioni e collocamenti a riposo, nelle qualifiche superiori è assolutamente inadeguata ed insufficiente ad assicurare uno sviluppo di carriera a molti impiegati, i quali anche per la loro età, saranno collocati a riposo con una pensione

non corrispondente per il suo importo, alle esigenze più necessarie della vita.

Il presente disegno di legge, istituendo dei posti in soprannumero nelle qualifiche di geometra capo, di geometra principale e di primo geometra tende ad ovviare, almeno in parte, ai lamentati inconvenienti ed a permettere, a quei dipendenti rimasti vari anni nella qualifica inferiore (ex grado IX) per effetto dell'applicazione delle disposizioni di legge non coordinate fra di loro, ed a causa della particolare situazione del ruolo organico, che li inquadra, di conseguire, ove ne siano riconosciuti meritevoli, la qualifica superiore.

Nel disegno di legge, che avrà sicuramente il vostro consenso, si prevede il conferimento dei posti in soprannumero mediante graduatoria di anzianità congiunta al merito, indipendentemente dalla qualifica attualmente ricoperta.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Nel ruolo organico dei geometri del Genio civile sono istituiti i seguenti posti in soprannumero:

Geometra capo . . . . .	posti	50
Geometra principale . . . . .	»	100
Primo geometra . . . . .	»	150

Sono soppressi i posti in soprannumero nella qualifica di geometra.

## Art. 2.

I posti in soprannumero di cui sopra saranno conferiti in base a graduatoria di an-

zianità congiunta al merito da compilarsi fra il personale del ruolo organico di cui trattasi attualmente iscritto, anche se in soprannumero, nelle qualifiche di geometra principale, primo geometra e geometra.

Per la compilazione di detta graduatoria, non si terrà conto della qualifica attualmente rivestita ma del numero effettivo degli anni di servizio prestati e delle note di qualifica conseguite negli ultimi cinque anni. Il servizio prestato nei soppressi ruoli del personale della carriera dei disegnatori e degli ufficiali idraulici (ex gruppo C) sarà computato per intero nel ruolo di attuale appartenenza.

## Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con prelevamento dal capitolo 380 del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1959-1960.